

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

fungibile e che la prestazione sia stata integralmente o parzialmente eseguita.

Sotto il primo aspetto, la regola della libera trasmissibilità *mortis causa* dell'art. 2322, comma 1, c.c. 1942, non può non coniugarsi con l'eventuale infungibilità della prestazione da eseguire. In tal caso, i patti sociali dovranno prevedere le regole per l'esecuzione dell'opera od una prestazione alternativa, configurandosi diversamente una possibile causa di esclusione, salvo la possibilità del consenso da parte dell'organo amministrativo della società all'accollo dell'obbligazione da eseguire, da considerarsi anche come positiva valutazione della fungibilità della prestazione stessa⁹⁴⁸.

Sotto il secondo aspetto, per il caso del socio d'opera accomandante potrà applicarsi la regola dell'art. 2322 c.c. 1942, ma sembra occorrere il consenso dell'organo amministrativo quale accettazione dell'accollo dell'obbligazione originaria, anche ai detti fini della valutazione della fungibilità della prestazione⁹⁴⁹.

22. DEROGHE CONVENZIONALI ALL'ART. 2284 C.C. 1942

Si è trattata finora la disciplina legale della morte del socio nelle società personali secondo la declinazione fattane dall'art. 2284 c.c. 1942. Si deve ora esaminare il possibile contenuto della disciplina convenzionale, verificando con quali modalità ed entro quali limiti l'autonomia privata possa derogare alle regole normative sullo scioglimento del rapporto sociale e sulla liquidazione della quota.

Invero, come si desume dalla formulazione introduttiva dell'art. 2284 c.c. 1942 [«*Salvo contraria disposizione del contratto sociale (...)*»]⁹⁵⁰, il legislatore ha voluto lasciare alla libertà negoziale dei soci la possibilità di disciplinare diversamente, in alternativa al regime legale generale, le varie ipotesi di successione al socio defunto di società di persone, tenuto conto del fatto che gli interessi in gioco possono essere diversi e contrapposti: da una parte, i soci superstiti che si potrebbero trovare in società degli estranei e la cui liquidazione potrebbe portare ad un depauperamento delle risorse finanziarie della società od a quelle

⁹⁴⁸ P. Divizia-M. Nastri, *I soci d'opera*, cit., p. 1887; P. Simonetti-A. Torres, *L'accomandante socio d'opera*, cit., p. 2168.

⁹⁴⁹ P. Divizia-M. Nastri, *I soci d'opera*, cit., p. 1889.

⁹⁵⁰ Si parla di natura "suppletiva" della disciplina dettata dall'art. 2284 c.c. 1942: C. Motti, *Commento all'art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 358; M. Orlandi-M. Onorato, *Successione nell'impresa e nei rapporti societari*, cit., p. 652; G. Garesio, *Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio*, cit., p. 635.

proprie; dall'altra parte, gli eredi (o i legatari) che potrebbero avere, invece, interesse a conservare la partecipazione del loro defunto dante causa; così pure come vi potrebbero essere interessi opposti anche fra gli stessi eredi, per esempio fra coloro i quali vorrebbero “*continuare*” l'impresa del loro dante causa e coloro i quali, disinteressati alla prosecuzione, vorrebbero, invece, vedersi liquidare la quota per investire altrimenti i proventi ricavati⁹⁵¹.

Senza pretesa di esaustività e completezza, è il caso di passare in rassegna una possibile casistica delle pattuizioni più diffuse nella prassi societaria.

A) Clausole riproduttive, integrative o limitative della disciplina legale

a) Clausole riproduttive o integrative della disciplina legale

Anzitutto, è possibile che i patti sociali si limitino a riprodurre o a riformulare, rispettivamente, senza variazioni letterali o sostanziali, magari con qualche rivisitazione o specificazione, il testo dell'art. 2284 c.c. 1942, riproponendo la “*triplice opzione*” [liquidazione della quota agli eredi (o ai legatari) del socio defunto; scioglimento anticipato della società; continuazione della società con gli eredi (o i legatari) del socio defunto] dei soci superstiti per il caso di morte di un socio⁹⁵².

La dottrina riconduce in tale ambito, tra le altre, quelle clausole in cui si può, ad esempio, specificare il/i soggetto/i deputato/i ad effettuare la liquidazione della quota del socio defunto; «*si può, altresì, stabilire un diverso termine per la liquidazione della quota; una liquidazione rateale con, o senza, corresponsione d'interessi; si può prevedere che possa farsi riferimento non ad una situazione patrimoniale, appositamente redatta alla data della morte, ma a quella relativa all'ultimo esercizio sociale chiuso prima di quella data con degli opportuni criteri correttivi più semplici, tenendo conto, o meno, dell'avviamento con dei criteri predeterminati per il suo calcolo*»⁹⁵³.

In verità, la natura dispositiva dell'art. 2289 c.c. 1942 induce a considerare ammissibili simili pattuizioni, poiché esse si limitano a dettare

⁹⁵¹ In termini: A. Marsala, *Il recesso, l'esclusione e la morte del socio*, cit., p. 1691. Vedasi anche F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, in *Notariato*, 1995, p. 60.

⁹⁵² F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 60; A. Palazzo, *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria*, in *Riv. not.*, 2007, I, p. 1380.

⁹⁵³ A. Marsala, *Il recesso, l'esclusione e la morte del socio*, cit., p. 1691 s. Vedasi anche F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 60 s.; G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1444 s.

una regolamentazione di diritti patrimoniali e, perciò, di diritti disponibili a cui il socio può sempre rinunciare in tutto o in parte⁹⁵⁴.

Si tratta, peraltro, di deroghe pattizie a disposizioni legali che sono già state singolarmente analizzate nel corso della trattazione. Ad ogni modo, si possono ribadire alcune conclusioni già raggiunte.

Anzitutto, la scelta di individuare in modo espresso ed inequivoco il soggetto passivo dell'obbligazione di liquidazione della quota del socio defunto è utile ad evitare la ripercussione della potenziale variabilità degli orientamenti giurisprudenziali (c.d. *overruling*) sul tema, prevenendo l'insorgenza di liti su chi debba sopportarne il peso. Peraltro, nell'ipotesi in cui prevalesses in futuro la tesi dell'obbligazione a carico dei soci superstiti, la clausola dovrebbe egualmente considerarsi legittima, in quanto si limiterebbe ad aggiungere alla responsabilità personale dei soci (per legge) quella della società (per contratto)⁹⁵⁵.

Ancora, si può convenire un termine diverso dai sei mesi per l'adempimento dell'obbligazione di liquidazione della quota del socio defunto a carico della società. Normalmente, si provvederà ad allungare tale termine (dodici mesi, diciotto mesi, ecc.), con una proroga tanto maggiore quanto minore risulterà la presumibile disponibilità di somme liquide da parte della società. Inoltre, per contemperare le esigenze della società con quelle degli eredi (o dei legatari), si potrà prevedere una liquidazione rateale o differita, con o senza la maggiorazione di interessi corrispettivi⁹⁵⁶.

Sempre in un'ottica esemplificativa, si può prevedere l'attribuzione agli eredi (o ai legatari) (mediante un pagamento c.d. "*traslativo*") di beni in natura, compresi nel patrimonio sociale. Sarà opportuno, in considerazione della variabilità del patrimonio stesso, limitarsi a stabilire criteri di massima e ricorrere, eventualmente, all'intervento di un arbitratore *ex art.* 1349 c.c. 1942.

Parimenti, come si è già avuto modo di osservare, non essendo in gioco interessi diversi da quelli propri dei soci, si possono apportare deroghe alle modalità di liquidazione agli eredi (o ai legatari) della quota del socio defunto sulla base della situazione patrimoniale della società al

⁹⁵⁴ G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1444 s.

⁹⁵⁵ F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 60.

⁹⁵⁶ F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 60 s.; G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1444; M. Ieva, *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, in *Riv. not.*, 2003, I, p. 1380; A. Marsala, *Il recesso, l'esclusione e la morte del socio*, cit., p. 1692.

momento di apertura della successione (art. 2289, comma 2, c.c. 1942). Tale deroga può derivare dall'opportunità di evitare i costi e le incertezze derivanti dalla redazione di un bilancio straordinario. Per evitare un depauperamento degli eredi (o dei legatari) a vantaggio del patrimonio sociale, che potrebbe indurre dei dubbi sulla legittimità della clausola, è opportuno, in ogni caso, prevedere il computo dell'avviamento e stabilire i criteri per la determinazione del relativo ammontare⁹⁵⁷.

Altra pattuizione di cui sarebbe opportuno l'inserimento nell'atto costitutivo attiene alle "operazioni in corso al momento della morte" del socio, potendo convenirsi di non tenerne conto in modo da eliminare le incertezze sull'individuazione di questa nozione e gli allungamenti dei tempi della liquidazione finale, favorendo al massimo grado la certezza e la definizione dei rapporti tra società ed eredi (o legatari)⁹⁵⁸. Un'ulteriore variante potrebbe essere, all'opposto, la pattuizione relativa alla diversa durata (prolungamento o abbreviazione del semestre) del periodo in cui le operazioni in corso devono essere valutate ai fini della liquidazione della quota del socio defunto. Inoltre, si potrebbe prevedere che la liquidazione debba avvenire sulla base della situazione patrimoniale relativa all'ultimo esercizio chiuso prima della morte del socio, anziché sulla base del bilancio straordinario di cui all'art. 2289, comma 2, c.c. 1942⁹⁵⁹.

Ancora, come si è visto, è possibile pattuire, nell'ambito dell'opzione dei soci superstiti per la continuazione della società con gli eredi (o i legatari) del socio defunto, che, in caso di disaccordo tra questi ultimi, i consenzienti debbano sempre subentrare per quote corrispondenti nel loro complesso all'intera quota del socio defunto, assumendo a proprio carico l'obbligazione di liquidare le quote residue dei dissenzienti.

In tale ambito, si può annoverare anche la "clausola di liquidazione parziale della quota", in virtù della quale l'erede (o il legatario) succederà solo per una porzione della quota (ad esempio, la metà, un terzo, ecc.), mentre la residua porzione gli sarà liquidata⁹⁶⁰ secondo le consuete modalità.

⁹⁵⁷ F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 61; M. Ieva, *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, cit., p. 1380; A. Marsala, *Il recesso, l'esclusione e la morte del socio*, cit., p. 1692.

⁹⁵⁸ F. Tassinari, *Clausole in funzione successoria negli statuti di società di persone*, in *Giur. comm.*, 1995, I, p. 936 s.; Id., *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 61; M. Ieva, *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, cit., p. 1380.

⁹⁵⁹ G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1444.

⁹⁶⁰ M. Ghidini, *Società personali*, cit., p. 520; F. Scaglione, *Successioni anomale e società*, (segue)

b) Clausole limitative della disciplina legale

In linea generale, si può tentare di tipizzare le clausole dirette a restringere la sfera operativa dell'art. 2284 c.c. 1942 in due grandi gruppi. Il primo gruppo comprende le clausole che eliminano una delle tre alternative offerte dall'art. 2284 c.c. 1942, stabilendo (se del caso) a chi compete il diritto di scelta fra le opzioni residuali. Il secondo gruppo comprende le clausole che escludono due delle tre alternative offerte dall'art. 2284 c.c. 1942⁹⁶¹.

Venendo al primo gruppo, si possono classificare tre combinazioni racchiudenti una duplice alternativa: a) clausole che consentono la liquidazione della quota o la continuazione della società; b) clausole che consentono la liquidazione della quota o la liquidazione della società; c) clausole che consentono la liquidazione della società o la continuazione della società. Dunque, la preclusione per i soci superstiti concerne, rispettivamente: nell'ipotesi *sub a*), la liquidazione della società; nell'ipotesi *sub b*), la continuazione della società; nell'ipotesi *sub c*), la liquidazione della quota.

Venendo al secondo gruppo, si possono ipotizzare varie tipologie di soluzioni, che sono state oggetto dell'attenzione dottrinale. Più frequentemente, l'autonomia privata può orientarsi nel senso di selezionare e privilegiare una sola delle alternative consentite dall'art. 2284 c.c. 1942, precludendo ai soci superstiti la facoltà di optare per ognuna delle altre alternative in caso di premorienza di un socio⁹⁶².

Anzitutto, si può convenire una “*clausola di scioglimento automatico della società*”⁹⁶³. Tale pattuizione costituisce una sorta di ritorno, ad

cit., p. 82: Id., *Le clausole di continuazione nelle società di persone*, in AA.VV., *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di V. Cuffaro, cit., p. 636.

⁹⁶¹ A. Graziani, *Diritto delle società*, cit., p. 100; M. Ghidini, *Società personali*, cit., p. 518; F. Di Sabato, *Manuale delle società*, cit., p. 134; Id., *Diritto delle società*, cit., p. 135; Id., *La società semplice*, cit., p. 96; V. Buonocore, *Società in nome collettivo (artt. 2291-2312)*, cit., p. 225; F. Dimundo, *La morte del socio*, cit., p. 556; F. Venturini, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, in AA.VV., *Successioni e donazioni. Trattato teorico-pratico*, a cura di P. Fava, cit., p. 1169.

⁹⁶² A. Gallo, *Se la clausola con cui si dispone della quota dovuta al socio cessato per morte concreti un patto successorio*, in *Giur. compl. cass.*, 1951, III, p. 9; F. De Marco, *La clausola relativa alla quota del socio defunto ed il divieto dei patti successori*, in *Giur. compl. cass.*, 1951, II, p. 277; E. Colafranceschi, *Clausola inserita nell'atto costitutivo di società e patto successorio*, in *Dir. fall.*, 1951, II, p. 118; M.V. De Giorgi, *Morte del socio e clausole di continuazione con gli eredi*, cit., p. 386; Ead., *I patti sulle successioni future*, cit., p. 149 ss.; M. Ghidini, *Società personali*, cit., p. 518; F. Bonelli, *Morte del socio di società di persone: clausole di consolidazione ed imposte di successione*, in *Società*, 1986, p. 268 ss.; F. Dimundo, *La morte del socio*, cit., p. 556 s.; M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, in *Riv. not.*, 2003, I, p. 662.

⁹⁶³ M.V. De Giorgi, *Morte del socio e clausole di continuazione con gli eredi*, cit., p. 386; Ead., *I patti sulle successioni future*, cit., p. 149; G. Iudica, *Clausole di continuazione della società*

(segue)

opera dell'autonomia privata, alla soluzione vigente sotto il codice civile del 1865. Il contratto sociale, cioè, può prevedere che, alla morte di uno qualsiasi dei soci (clausole generiche) oppure di uno più soci determinati (clausole specifiche), consegua lo scioglimento della società: i soci, in altri termini, optano in via anticipata per una delle alternative previste dall'art. 2284 c.c. 1942, e cioè lo scioglimento anticipato della società. In questo caso, gli eredi (o i legatari) del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota all'esito della liquidazione della società. Si tratta, quindi, di una pattuizione riconducibile all'art. 2272, n. 5, c.c. 1942 (richiamato dagli artt. 2308 e 2315 c.c. 1942), essendo tipizzata una delle «*altre cause previste dal contratto sociale*» che determinano lo scioglimento della società⁹⁶⁴.

Le clausole di questo tipo sono dettate allo scopo di valorizzare al massimo grado il c.d. *intuitus personae* o, se si preferisce, il carattere essenziale della partecipazione di ciascun socio (o di un determinato so-

con gli eredi dell'accomandatario, cit., p. 222; M. Ghidini, *Società personali*, cit., p. 518; G. Ferri sen., *Commento all'art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 309; Id., *Le società*, cit., p. 274; F. Di Sabato, *Manuale delle società*, cit., p. 134; Id., *Diritto delle società*, cit., p. 135; Id., *La società semplice*, cit., p. 96; V. Buonocore, *Società in nome collettivo (artt. 2291-2312)*, cit., p. 225; A. Carapelle, *La morte del socio nelle società di persone. L'art. 2284 cod. civ. e le clausole di continuazione*, cit., p. 431; G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1426 s.; F. Tassinari, *Clausole in funzione successoria negli statuti di società di persone*, cit., p. 938; Id., *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 61 s.; G.C.M. Rivolta, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, cit., p. 1206 s.; F. Dimundo, *La morte del socio*, cit., p. 557; M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 662 s. e nt. 12; M. Tatarano, *Patti successori e partecipazioni sociali*, Napoli, 2004, p. 80; C. Caccavale, *Contratto e successioni*, cit., p. 621 s.; F. Galgano, *Le società in genere. Le società di persone*, cit., p. 322; C. Motti, *Commento all'art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 358; L. Genghini-P. Simonetti, *Le società di persone*, cit., p. 319; A. Marsala, *Il recesso, l'esclusione e la morte del socio*, cit., p. 1692; L. Balestra-M. Martino, *Il divieto dei patti successori*, in AA.VV., *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, vol. I (*La successione ereditaria*), cit., p. 167; F. Santi, *Società in generale - Società di persone*, cit., p. 804; S. Bonora, *Commento all'art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 129; N. Santacroce, *Clausole di continuazione con gli eredi*, in AA.VV., *Trattato società di persone*, a cura di F. Preite-C.A. Busi, tomo I, cit., p. 706; M. Nagar, *Società di persone*, cit., p. 1895; E. Di Maggio, *Il legato e le partecipazioni sociali*, cit., p. 1189 s.; G. Garesio, *Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio*, cit., p. 636.

Per la giurisprudenza di legittimità: Cass., sez. 1, 17/03/1951, n. 685, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, p. 119; Cass., sez. 1, 03/07/1967, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, c. 1363.

⁹⁶⁴ F. Tassinari, *Clausole in funzione successoria negli statuti di società di persone*, cit., p. 938; M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 662 s., nt. 12; F. Briolini, *Commento all'art. 2272 cod. civ.*, cit., p. 279; F. Di Sabato, *Manuale delle società*, cit., p. 149; Id., *Diritto delle società*, cit., p. 144; R.M. Pasquarella-L. Sorgenti degli Uberti, *Società di persone*, cit., p. 191; C. Caccavale, *Contratto e successioni*, cit., p. 621; F. Galgano, *Le società in genere. Le società di persone*, cit., p. 348; G. Garesio, *Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio*, cit., p. 636; Ead., *Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione della società*, cit., p. 757; S. Bonora, *Commento all'art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 129; N. Santacroce, *Clausole di continuazione con gli eredi*, cit., p. 706.

cio) per la vita stessa della società⁹⁶⁵. Tramite il loro inserimento nel contratto sociale, i soci evidentemente tutelano il proprio interesse a non continuare l'attività sociale in mancanza di quella singola partecipazione che essi hanno considerato essenziale, senza d'altro canto poter imporre la liquidazione della quota *ex art.* 2289 c.c. 1942 agli eredi (o ai legatari) del socio defunto, i quali hanno, invece, diritto alla quota di liquidazione⁹⁶⁶. Tuttavia, esse si riscontrano alquanto raramente nella prassi societaria, trattandosi di pattuizioni che, da un lato, appaiono in controtendenza rispetto all'evoluzione anche legislativa dell'istituto, che ha inteso premiare l'autonomia dell'impresa rispetto alle vicende personali del socio, dall'altro lato, sanciscono in via automatica un effetto che la legge riconosce comunque nei poteri dei soci superstiti⁹⁶⁷.

Inoltre, si è precisato che, tra i due tipi di clausole di scioglimento automatico, quella specifica risulterà, con ogni probabilità, meglio utilizzabile di quella generica, in quanto i soci difficilmente accetteranno di far dipendere la cessazione dell'attività economica dall'evento aleatorio costituito dalla morte di uno qualsiasi di loro, mentre ben potrà accadere che tale conseguenza sia imposta, allo scopo di avvantaggiare gli eredi (o i legatari), tutte le volte in cui vi sia un socio contrattualmente forte o, più in generale, tutte le volte in cui la presenza di uno o più soci sia essenziale per il proseguimento dell'attività economica⁹⁶⁸.

In ogni caso, posto che l'interesse allo scioglimento della società per legge appartiene eminentemente ai soci superstiti, come si evince dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 2284 c.c. 1942, spetta soltanto a loro di deciderlo, senza che a tal fine occorra il consenso degli eredi (o legatari) del socio defunto, ciò porta a ritenere che la clausola di scioglimento automatico non tanto riguardi il profilo successorio della partecipazione societaria, quanto la regolamentazione *inter vivos* del rapporto sociale tra (coloro che saranno) i soci superstiti⁹⁶⁹.

In presenza di clausola di scioglimento automatico, si è posto il problema se, per la continuazione della società tra i soci superstiti, sia necessaria la sola manifestazione di volontà da parte di questi ultimi ov-

⁹⁶⁵ F. Tassinari, *Clausole in funzione successoria negli statuti di società di persone*, cit., p. 938.

⁹⁶⁶ F. Dimundo, *La morte del socio*, cit., p. 557; F. Santi, *Società in generale – Società di persone*, cit., p. 804; S. Bonora, *Commento all'art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 129; E. Di Maggio, *Il legato e le partecipazioni sociali*, cit., p. 1190.

⁹⁶⁷ F. Tassinari, *Clausole in funzione successoria negli statuti di società di persone*, cit., p. 938.

⁹⁶⁸ F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 62, il quale valuta l'opportunità che, in questo caso, il contratto entri nel merito delle modalità secondo cui dovrà avvenire la liquidazione della società, soprattutto laddove la clausola risulti non una conseguenza necessaria della morte, bensì il frutto di un'imposizione da parte del socio contrattualmente forte.

⁹⁶⁹ Così: C. Caccavale, *Contratto e successioni*, cit., p. 621 s.

vero occorra anche l'adesione degli eredi (o dei legatari) del socio premorto.

Si è ritenuto⁹⁷⁰ che quest'ultima soluzione si lasci preferire, dato che la procedura di liquidazione individuale della quota potrebbe non far conseguire all'avente diritto lo stesso risultato economico della procedura di liquidazione della società; senza considerare, poi, l'interesse degli eredi (o dei legatari) alla restituzione dei beni eventualmente conferiti in godimento dal loro dante causa (artt. 2254, comma 2, e 2281 c.c. 1942) e all'eventuale ripartizione dei beni in natura (art. 2283 c.c. 1942). Peraltro, chiedendosi se la volontà di continuazione manifestata dai soci superstiti e dagli eredi (o dai legatari) configuri o meno una modifica contrattuale della vecchia società, si è detto che, poiché la clausola *de qua* si risolve, nella sostanza, nella previsione di un'ulteriore causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 5, c.c. 1942, essa comporta non già una semplice modificazione statutaria, ma la costituzione di una nuova società⁹⁷¹.

Questa ricostruzione non appare convincente. Posto che, come si è già osservato, la clausola di scioglimento automatico configura una causa convenzionale e facoltativa di scioglimento *ex art.* 2272, n. 5, c.c. 1942, la continuazione della società presuppone la revoca (espressa o tacita) dello stato di liquidazione mediante la rimozione della clausola in questione dai patti sociali. Tuttavia, questa decisione non influisce in alcun modo sulla posizione degli eredi (o dei legatari) del socio defunto, che consiste sempre e soltanto (a prescindere dalla sede in cui essa può trovare soddisfazione) nel credito alla liquidazione della quota, non potendo essi partecipare in alcuna veste alla liquidazione della società. Per cui, non si può ravvisare un diritto degli eredi (o dei legatari) a prestare il proprio consenso alla revoca (espressa o tacita) dello stato di liquidazione ed alla prosecuzione della società. A meno che, ferma restando la revoca (espressa o tacita) della liquidazione, i soci superstiti e gli eredi (o i legatari) del socio defunto non si accordino per la continuazione della società⁹⁷². In ogni caso, non vi è la costituzione di una nuova società, ma la prosecuzione della vecchia società⁹⁷³.

⁹⁷⁰ G.C.M. Rivolta, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, cit., p. 1206 s.; G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1427.

⁹⁷¹ G.C.M. Rivolta, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, cit., p. 1207; G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1427.

⁹⁷² In senso analogo: A. Carapelle, *La morte del socio nelle società di persone. L'art. 2284 cod. civ. e le clausole di continuazione*, cit., p. 431; F. Dimundo, *La morte del socio*, cit., p. 557; M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 662.

⁹⁷³ M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 662, il quale
(segue)

Ancora, si può convenire una “*clausola di liquidazione obbligatoria*”⁹⁷⁴. Il contratto sociale, cioè, può stabilire che, in caso di morte di un socio, la società deve liquidare la quota agli eredi (o ai legatari) del socio defunto. Anche con siffatta clausola, i soci optano in anticipo per una delle alternative previste dall’art. 2284 c.c. 1942, e cioè per la liquidazione della quota⁹⁷⁵.

Non vi è alcun dubbio sulla liceità di una simile clausola. Tuttavia, se ne è contestata l’utilità pratica. Si è detto⁹⁷⁶, infatti, che essa si risolverebbe in una pedissequa riproduzione dell’art. 2284 c.c. 1942, senza aggiungere nessun elemento di novità alla disposizione normativa. Per cui, anche in presenza della clausola di liquidazione obbligatoria, i soci superstiti possono, comunque, decidere, all’unanimità, in luogo della liquidazione della quota, di sciogliere la società ovvero di continuare la società con gli eredi (o i legatari) del socio defunto: dunque, nessuna novità risulterebbe rispetto al disposto dell’art. 2284 c.c. 1942.

Autorevole dottrina⁹⁷⁷ ritiene, invece, che, in questo caso, i soci superstiti non possano impedire agli eredi (o ai legatari) del socio defunto la realizzazione della quota nei modi e nei termini previsti nell’art. 2289 c.c. 1942, mediante lo scioglimento della società che sia da essi deliberato o che consegua al venir meno di una partecipazione essenziale. In altri termini, in presenza della clausola di liquidazione obbligatoria, il pagamento della quota di liquidazione agli eredi (o ai legatari) deve essere fatto *in ogni caso* entro sei mesi dal momento della morte del socio, a prescindere dal fatto che, dopo tale evento, sia intervenuta una decisione di scioglimento anticipato da parte dei soci superstiti. Si può dire, quindi, che l’eventuale scioglimento deliberato dai soci alla morte di un

osserva come «*il rapporto sociale prima si sciogla e poi si ricostituisca con soggetti diversi dai precedenti*».

⁹⁷⁴ M.V. De Giorgi, *Morte del socio e clausole di continuazione con gli eredi*, cit., p. 386; Ead., *I patti sulle successioni future*, cit., p. 149; G. Iudica, *Clausole di continuazione della società con gli eredi dell’accomandatario*, cit., p. 222; G. Ferri sen., *Commento all’art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 309; Id., *Le società*, cit., p. 274; V. Buonocore, *Società in nome collettivo (artt. 2291-2312)*, cit., p. 225; A. Carapelle, *La morte del socio nelle società di persone. L’art. 2284 cod. civ. e le clausole di continuazione*, cit., p. 431; F. Di Sabato, *Manuale delle società*, cit., p. 134; Id., *Diritto delle società*, cit., p. 135; Id., *La società semplice*, cit., p. 96; M. D’Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 662 s. e nt. 12; L. Genghini-P. Simonetti, *Le società di persone*, cit., p. 318 s.; N. Santacroce, *Clausole di continuazione con gli eredi*, cit., p. 706; E. Di Maggio, *Il legato e le partecipazioni sociali*, cit., p. 1189 s.

⁹⁷⁵ M. D’Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 662.

⁹⁷⁶ V. Buonocore-G. Castellano-R. Costi, *Società di persone*, vol. 2, cit., p. 1048 ss.; L. Genghini-P. Simonetti, *Le società di persone*, cit., p. 319.

⁹⁷⁷ G. Ferri sen., *Commento all’art. 2284 cod. civ.*, cit., p. 309. Ma vedasi anche M. D’Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 664 ss.

compartecipe, non sarà quello scioglimento previsto dall'art. 2284 c.c. 1942; gli eredi (o i legatari) del defunto, in forza della clausola dei patti sociali, infatti, hanno già acquistato il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, diritto che non potrà, dunque, per mera volontà dei superstiti, essere posto nel nulla⁹⁷⁸. La clausola in questione, infatti, in seguito al decesso del socio, produce immediatamente l'effetto per cui è stata predisposta, *obbligando* i superstiti a pagare agli eredi (o ai legatari), lo si ripete *nei sei mesi*, il valore della quota⁹⁷⁹.

Per cui, l'utilità pratica della clausola in questione si può esplicitare sia in relazione all'esatta individuazione del soggetto obbligato alla liquidazione della quota a favore degli eredi (o dei legatari) del socio defunto, sia in relazione alla "*neutralizzazione*" dell'incidenza delle vicende societarie sulla soddisfazione del credito alla liquidazione della quota⁹⁸⁰.

Nulla esclude che, nonostante l'esistenza di una clausola che preveda la liquidazione della quota del socio defunto ai propri successori (a titolo universale o particolare), soci superstiti ed eredi (o legatari) si accordino, dopo l'apertura della successione, per la continuazione della società⁹⁸¹. Con la morte del socio, infatti, diventa immediatamente ed *automaticamente* operante la clausola dello statuto che obbliga i soci a liquidare la quota del defunto ai suoi eredi. Nasce, cioè, un credito da liquidazione che si cristallizza, quanto al valore, al momento dell'apertura della successione. L'accordo sulla continuazione tra soci superstiti ed eredi (o legatari) si innesta, dunque, anche qui, su una fattispecie che ha già prodotto i suoi effetti e che aspetta solo di essere definita. Cosicché la scelta di continuare nell'attività sociale con gli eredi (o i legatari) si realizza, in realtà, attraverso un patto nuovo e diverso da quelli che l'art. 2284 c.c. 1942 propone. I soci hanno, cioè, consumato *in anticipo* l'opzione che da quella norma ad essi consegue. Pertanto, la rinegoziazione non è *continuazione* in senso tecnico, ma più propriamente *ingresso di nuovi soci* in società, che può essere accompagnato dall'apporto di beni o diritti diversi dal credito alla liquidazione della quota del socio defunto⁹⁸².

Nell'ambito di tale pattuizione, poi, è ben possibile inserire l'ulteriore previsione di peculiari modalità di liquidazione della quota del socio defunto (utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale).

⁹⁷⁸ M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 666.

⁹⁷⁹ M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 666.

⁹⁸⁰ M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 663 s.

⁹⁸¹ A. Carapelle, *La morte del socio nelle società di persone. L'art. 2284 cod. civ. e le clausole di continuazione*, cit., p. 431; M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 666.

⁹⁸² M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 667 ss.

Per le clausole che stabiliscono, alla morte di un socio, la continuazione della società tra i soci superstiti, previo pagamento agli eredi (o ai legatari) della quota dovuta, si è posto il dubbio della contrarietà al divieto dei patti successori (art. 458 c.c. 1942). Tuttavia, la dottrina prevalente⁹⁸³ tende a negare alle clausole predette la natura di patti successori, ritenendo che esse non rivestano i caratteri di atti a causa di morte, ma piuttosto di *convenzioni con effetti immediati, anche se sospensivamente condizionati alla premorienza dell'uno o dell'altro socio*, mancando il presupposto fondamentale dell'istituzione di erede (o del legato), che l'acquisto da parte del beneficiario avvenga *mortis causa*⁹⁸⁴. Si tratta, perciò, di atti negoziali *inter vivos* con efficacia *tempore mortis*, ma non *causa mortis*⁹⁸⁵. Per cui, la legittimità di siffatte pattuizioni sembra essere ormai pacifica.

B) Clausole di consolidazione

a) Nozione e funzione

Diversa dalla clausola di liquidazione obbligatoria è la “*clausola di consolidazione*”⁹⁸⁶. Il contratto sociale, cioè, può stabilire che la quota

⁹⁸³ G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, p. 47 s.; M.V. De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 149 ss.; L. Ferri, *Commento all'art. 458 cod. civ.*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, *Libro II – Delle successioni, Successioni in generale (artt. 456-511)*, Bologna-Roma, 1997, p. 109.

⁹⁸⁴ In termini: M.V. De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 149 s.

⁹⁸⁵ G.C.M. Rivolta, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, cit., p. 1200.

⁹⁸⁶ Per tutti: M.V. De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 146 ss.; G. Baralis, *Le clausole di consolidazione in caso di morte di un socio nelle società personali: le clausole di consolidazione pure e semplici e quelle con liquidazione del mero capitale. Problemi di validità*, in AA.VV., *Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione mortis causa: problemi di diritto civile e tributario*, Giornata di studio organizzata dal Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta-Torino, 12/01/1982, cit., p. 207 ss.; A. Palazzo, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, cit., p. 168 ss.; Id., *Le successioni*, tomo I, cit., p. 108 ss.; Id., *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria*, cit., p. 1383 ss.; F. Padovini, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, cit., p. 211 ss.; C. Licini, *Clausole sociali che dispongono per l'evento della morte del socio: i principi*, cit., p. 429 ss.; A. Fusaro, *La consolidazione delle quote a favore dei soci superstiti*, in *Vita not.*, 1994, II, p. 933 ss.; M. Ieva, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, cit., p. 83 ss.; Id., *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, cit., p. 1371 ss.; G. Matteo Pugliese, *Consolidamento, continuazione ed entrata: il problema della successione nella titolarità dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 832 ss.; F. Scaglione, *Successioni anomale e contratto di società*, cit., p. 31 ss.; G. Pfinster, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, cit., p. 1436 ss.; F. Tassinari, *Clausole in funzione successoria negli statuti di società di persone*, cit., p. 938 ss.; Id., *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, cit., p. 62 s.; C. Cecere, voce “*Patto successorio*”, in *Dig. disc. prov.*, Sez. civ., Agg., tomo II, Torino, 2003, p. 1013 s.; M. D'Auria, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, cit., p. 657 ss.; C. Caccavale, *Contratto e successioni*, cit., p. 615 ss.; G. Casu, *I patti successori*, in

(segue)

del socio premorto si accresca a favore delle quote dei soci superstiti (tutti o alcuni), le quali ricevono un incremento proporzionale alla percentuale di ripartizione del capitale. In tal modo, si delinea una preventiva rinuncia dei soci superstiti ad avvalersi delle due alternative concesse *ex lege* (scioglimento anticipato della società o continuazione della società con gli eredi o i legatari)⁹⁸⁷.

Si è detto che la clausola di consolidazione definisce un chiaro assetto di interessi dei soci che hanno assunto la decisione di inserirla nello statuto sociale: essi non intendono allargare ulteriormente la compagine sociale, al punto che alla morte di uno dei soci preferiscono che la società venga gestita dai soci superstiti. Ciò può accadere per le più varie ragioni: perché la compagine sociale già annovera le più giovani generazioni, oppure – all’opposto – perché si vuole impedire a figli o nipoti giudicati incapaci di entrare in società⁹⁸⁸.

Tale clausola ha la finalità di assicurare stabilità alla compagine sociale, non servendo, come scopo immediato, alla successione dell’impresa. Tuttavia, come è stato osservato, combinata con altri strumenti (quali, ad esempio la costituzione della società con l’*electus*; la cessione o donazione di una quota sociale al designato), può essere utilmente funzionalizzata a selezionare tra i familiari colui che continuerà l’attività imprenditoriale. Con l’ulteriore precisazione che a quest’ultimo soggetto competerà la liquidazione dei coeredi con mezzi propri e non della società⁹⁸⁹. Dunque, «(...) *se combinata con il precedente ingresso in società di colui che è designato alla continuazione dell’impresa, tale clausola può essere uno strumento idoneo ad escludere tutti gli altri familiari dalla titolarità delle partecipazioni*»⁹⁹⁰.

AA.VV., *Testamento e patti successori*, opera diretta da L. Iberati, Bologna, 2006, p. 519 ss.; V. Cuffaro, *Divieto di patti successori e clausole statutarie c.d. di consolidazione*, in *Giur. it.*, 2011, p. 560 ss.; D. Achille, *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012, p. 206 ss.; G. Zanchi, *Clausole di consolidazione negli statuti societari*, in AA.VV., *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015, p. 602 ss.; F. Venturini, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., p. 1167 ss.; M. Nagar, *Società di persone*, cit., p. 1895 ss.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, tomo I, cit., p. 59 ss.

⁹⁸⁷ G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, vol. 2 (*Diritto delle società*), cit., p. 108, nt. 117. Analogamente: F. Santi, *Società in generale – Società di persone*, cit., p. 805; F. Dimundo, *La morte del socio*, cit., p. 557 s.

⁹⁸⁸ In tal senso: G. Zanchi, *Clausole di consolidazione negli statuti societari*, cit., p. 609.

⁹⁸⁹ Per tali considerazioni: A. Palazzo, *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria*, cit., p. 1383.

⁹⁹⁰ A. Palazzo, *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria*, cit., p. 1385.

b) Distinzione tra clausole di consolidazione pura e clausole di consolidazione impura

Si suole distinguere, poi, tra “*clausole di consolidazione pura*” (o “*clausole di concentrazione*”), ove, a fronte dell’acquisto da parte dei soci superstiti, nulla è dovuto agli eredi (o ai legatari) del socio defunto, e “*clausole di consolidazione impura*” (anche “*non pura*” o “*spuria*”), ove, a fronte dell’acquisto da parte dei soci superstiti, questi ultimi sono obbligati ad effettuare, nei termini fissati dall’art. 2289 c.c. 1942, secondo diverse modalità, la liquidazione del controvalore a favore degli eredi (o dei legatari).

In particolare, poi, la *clausola di liquidazione obbligatoria* si distingue dalla *clausola di consolidazione impura*, in quanto, mentre nella *clausola di consolidazione impura* la liquidazione della quota agli eredi (o ai legatari) è fatta dai *soci superstiti*, nella *clausola di liquidazione obbligatoria* la liquidazione è fatta dalla *società*. Pertanto, in conseguenza della *clausola di consolidazione impura*, il capitale sociale ed il patrimonio sociale restano invariati, mentre, in conseguenza della *clausola di liquidazione obbligatoria*, il patrimonio sociale si riduce necessariamente ed il capitale sociale anche esso tendenzialmente si riduce⁹⁹¹.

c) Clausole di consolidazione e divieto dei patti successori

Anche per le clausole di consolidazione si è posto il problema della compatibilità col divieto dei patti successori (art. 458 c.c. 1942).

Qualche autore ha ritenuto che tali clausole (in ambedue le varianti) sarebbero tendenzialmente affette da nullità, perché esse costituirebbero vere e proprie attribuzioni *mortis causa*, destinate a produrre i loro effetti soltanto dopo la morte del socio e contenute in un atto diverso dal testamento (il contratto sociale), e, quindi, impingerebbero nel divieto dei patti successori (istitutivi)⁹⁹². Le uniche eccezioni (si tratterebbe, dunque, di patti successori leciti) sarebbero state espressamente consentite dal legislatore, in relazione all’art. 2284 c.c. 1942, con riguardo alla patuitazione che riconosce ai soci di società di persone la possibilità di stabi-

⁹⁹¹ In termini: L. Genghini-P. Simonetti, *Le società di persone*, cit., p. 319; N. Santacroce, *Clausole di continuazione con gli eredi*, cit., p. 706.

⁹⁹² P. Boero, *Società di capitali e successione ‘mortis causa’*, in AA.VV., *Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione mortis causa: problemi di diritto civile e tributario*, Giornata di studio organizzata dal Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta – Torino, 12/01/1982, cit., p. 144 ss. Nello stesso senso: C.E. Pupo, *Sulla validità della clausola di consolidazione in capo ai superstiti della quota del socio defunto di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 736 s.; D. Achille, *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura*, cit., p. 207 s.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX